

TRATTAMENTO CONTABILE DELLE CRIPTO-VALUTE

Disclaimer: La scheda è composta da due parti: una contabile e l'altra fiscale. La parte contabile è curata dall'OIC mentre la parte fiscale è curata dall'Agenzia delle Entrate conformemente alle rispettive competenze istituzionali. Le indicazioni fornite si applicano solo alle specifiche fattispecie descritte nella scheda e, pertanto, non limitano i poteri istituzionali delle Autorità, laddove in seguito alle attività di vigilanza condotte emergesse un quadro informativo differente o più completo.

Fattispecie

Una società che redige il bilancio secondo le norme del codice civile ha acquistato Bitcoin, Ethereum e Solana (di seguito "cripto-valute" ¹).

Le cripto-valute detenute dalla società hanno le seguenti caratteristiche:

- a. sono valute digitali o virtuali registrate su un registro distribuito che utilizza la crittografia per la sicurezza;
- b. non sono emesse da un'autorità; e
- c. non danno luogo a un contratto tra il titolare e un'altra parte.

Trattamento contabile

La contabilizzazione delle cripto-valute non è trattata in modo specifico dai principi contabili nazionali e non si rinviene una disciplina applicabile in via diretta e immediata a detta fattispecie.

Al riguardo, il paragrafo 4 dell'OIC 11 "Finalità e postulati del bilancio d'esercizio" prevede che *"Nei casi in cui i principi contabili emanati dall'OIC non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la società include, tra le proprie politiche contabili, uno specifico trattamento contabile sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente: a) in via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa; b) Le finalità e i postulati di bilancio"*.

Natura delle criptovalute

Il paragrafo 9 dell'OIC 24 *Immobilizzazioni immateriali* definisce i beni immateriali come: *beni non monetari, individualmente identificabili, privi di consistenza fisica e sono, di norma, rappresentati da diritti giuridicamente tutelati. Un bene immateriale è individualmente identificabile quando: (a) è separabile, ossia può essere separato o scorporato dalla società e pertanto può essere venduto, trasferito, dato in licenza o in affitto, scambiato; oppure (b) deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dalla società o da altri diritti e obbligazioni.*

Il paragrafo 7 dell'OIC 26 *Operazioni, attività e passività in valuta estera* definisce gli elementi non monetari come *le attività e le passività che non comportano il diritto ad incassare o l'obbligo di pagare importi di denaro in valuta determinati o determinabili.*

¹ Ai fini della presente scheda con il termine "cripto-valuta" si fa riferimento alla definizione fornita dall'*International Financial Reporting Standard Interpretations Committee* ("IFRS IC"), nell'Agenda *Decision* del giugno 2019 "Holdings of Cryptocurrencies" La denominazione in oggetto prescinde, quindi, dalle rilevanti categorie giuridiche previste dal Regolamento UE 2023/1114 (Micar)

Le cripto-valute in esame rientrano nella definizione di bene immateriale dell'OIC 24 in quanto sono:

- prive di consistenza fisica,
- beni non monetari, in quanto non danno il diritto ad incassare un importo di denaro determinato o determinabile,
- individualmente identificabili, perché possono essere vendute separatamente dalla società.

Classificazione in bilancio

Il paragrafo 31 dell'OIC 12 prevede che la classificazione degli elementi dell'attivo è effettuata principalmente sulla base del criterio della destinazione, in base al quale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2424-bis, comma 1, del codice civile "gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni". Al fine di determinare l'esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio della società si considerano la volontà della direzione aziendale e l'effettiva capacità della società di detenere le criptovalute in esame per un periodo prolungato di tempo.

Pertanto le cripto-valute in esame:

- laddove destinate a rimanere in maniera durevole nel patrimonio della società, sono classificate tra le immobilizzazioni immateriali e iscritte al loro costo di acquisto. Al riguardo si fa presente che ai sensi dell'OIC 24 il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Tuttavia, l'OIC 16 *Immobilizzazioni materiali* al paragrafo 58 prevede che: "tutti i cespiti sono ammortizzati tranne i cespiti la cui utilità non si esaurisce, come i terreni e le opere d'arte". Applicando in via analogica tale disposizione si può, quindi, concludere che le cripto-valute in questione non debbano essere assoggettate ad ammortamento. Restano tuttavia applicabili le disposizioni dell'OIC 9 *Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali*. In particolare, si osserva che per le cripto-valute in esame l'unica configurazione possibile di valore recuperabile è il *fair value*, al netto dei costi di vendita.
- laddove, invece, sono destinate alla vendita nel corso della normale operatività della società, sono classificate nelle rimanenze di magazzino essendo dei beni immateriali acquistati per la rivendita senza subire rilevanti trasformazioni. In questo caso, trovano applicazione le disposizioni dell'OIC 13 *Rimanenze*, che prevedono che le cripto-valute vengano iscritte, in sede di rilevazione iniziale, al loro costo d'acquisto e successivamente valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dal mercato, che, nel caso di specie, è rappresentato dal *fair value*, al netto dei costi di vendita.

Eventuali modifiche delle politiche contabili precedentemente adottate, derivanti dalla pubblicazione del documento in oggetto, sono contabilizzate come cambiamenti di principi contabili ai sensi dell'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio".

Trattamento fiscale

L'articolo 110 comma 3 bis, del TUIR – introdotto dall'articolo 1, comma 131, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) – dispone che: "In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico."

Il successivo comma 131 della legge di bilancio 2023 prevede che la disposizione sopra riportata si applichi anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Come si evince dalla relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2023, *“La disposizione vuole evitare l’incidenza delle oscillazioni di valore delle predette criptoattività detenute dalle imprese, prescindendo dalle modalità di redazione del bilancio rimangono escluse, le valutazioni dei crediti e dei debiti da regolare in criptoattività. Resta fermo che nel momento in cui le criptoattività sono permutate con altri beni (incluse altre cripto attività) o cedute in cambio di moneta FIAT la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo”*.

Al riguardo, si richiamano i chiarimenti contenuti al paragrafo 3.5 della Circolare del 27 ottobre 2023, n. 30/E, secondo cui *“per ragioni di ordine logico-sistematico, i fenomeni di valutazione o di quantificazione concernenti le cripto-attività devono essere oggetto di apposite variazioni – a seconda dei casi – in aumento o in diminuzione, nelle ipotesi in cui tali asset siano rilevati in bilancio come:*

- beni immateriali*
- rimanenze di beni*

In definitiva, alla luce di quanto complessivamente illustrato, i componenti valutativi delle criptoattività, risultano irrilevanti – sia ai fini IRES che ai fini IRAP – tanto nel caso in cui le stesse siano contabilizzate tra le immobilizzazioni immateriali, quanto nel caso in cui siano contabilizzate tra le rimanenze. Più precisamente, ai sensi della predetta disposizione di cui all’articolo 110 comma 3 bis del TUIR:

- nel caso di iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali, non rilevano i fenomeni valutati operati in bilancio che, nel caso in esame, sono rappresentati dalle svalutazioni per perdite durevoli. Di conseguenza, non assumeranno rilevanza, neanche a titolo di ammortamento, le eventuali svalutazioni imputate a conto economico.*
- nel caso di iscrizione tra le rimanenze, le predette componenti valutative non rilevano ai fini della valutazione delle rimanenze di cui all’articolo 92 del TUIR. Come precisato nella risposta ad interpello n. 78 del 20 marzo 2025, infatti, il comma 3bis dell’art. 110 del TUIR costituisce una deroga *in toto* all’applicazione della disciplina contenuta nell’art. 92 del TUIR, prevedendo l’irrilevanza fiscale di tutti i componenti, positivi e negativi, che risultano dalla valutazione delle criptoattività alla data di chiusura dell’esercizio. Tra tali componenti rientrano anche quelli derivanti dai criteri di quantificazione del magazzino previsti dallo stesso articolo 92 del TUIR. Conseguentemente, a fronte delle variazioni delle rimanenze rilevate contabilmente, la Società dovrà operare delle variazioni (in aumento o in diminuzione) nella dichiarazione dei redditi, ai fini di neutralizzarne gli effetti sul reddito di esercizio.*

Tali chiarimenti, alla luce dell’inquadramento contabile sopra evidenziato, integrano le indicazioni fornite nella predetta circolare n. 30/E del 2023.